



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2007 (03.07)  
(OR. en)**

**11419/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0127 (CNS)**

**PECHE 225**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 29 giugno 2007

---

Oggetto: Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 369 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.6.2007  
COM(2007) 369 definitivo

2007/0127 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione sta preparando una versione riveduta del regolamento (CE) n. 1543/2000 intesa a rispondere alle nuove esigenze nate dalla necessità di applicare nuovi metodi di gestione della pesca, basati ad esempio sulla flotta e sulle zone di pesca più che sugli stock ittici, nonché una strategia di gestione fondata sugli ecosistemi.

Ciò comporterà l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio e l'attuazione del regolamento (CE) n. 1581/2004 (recante modifica del regolamento (CE) n. 1639/2001). Occorrerà inoltre adeguare il nuovo periodo di programmazione per renderlo coerente con il regolamento finanziario n. 861/2006 e il suo periodo di programmazione 2007-2013.

I nuovi regolamenti dovrebbero entrare in vigore nel 2008.

L'attuale regolamento prevede che i programmi scientifici elaborati dalla Commissione (programmi comunitari) e i corrispondenti programmi nazionali elaborati dagli Stati membri vengano redatti per periodi di sei anni. In via eccezionale, il primo programma comunitario e il primo periodo di programmazione relativo alle proposte degli Stati membri avevano riguardato gli anni dal 2002 al 2006. Il secondo periodo di sei anni coprirà gli anni dal 2007 al 2012.

Al fine di soddisfare i requisiti giuridici e finanziari durante il periodo di transizione è necessario modificare il regolamento n. 1543/2000 per garantire la continuità ed evitare sovrapposizioni fra il regolamento attuale e il nuovo regolamento con riguardo ai periodi di programmazione dei programmi scientifici.

In questa prospettiva, il secondo programma comunitario stabilito dalla Commissione e il secondo periodo di programmazione per i programmi nazionali presentati dagli Stati membri copriranno in via eccezionale gli anni 2007 e 2008.

#### **Contesto generale**

La raccolta sistematica di dati di base affidabili in materia di pesca costituisce la pietra angolare della valutazione degli stock ittici e della consulenza scientifica e riveste dunque una particolare importanza per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP).

Tenendo conto di questo aspetto, nel 2000 è stato creato un quadro giuridico comunitario per la raccolta e la gestione di tali dati con l'adozione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e della decisione (CE) n. 439/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, seguiti nel 2001 dal regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, modificato nel 2004 dal regolamento (CE) n. 1581/2004 della Commissione, del 27 agosto 2004, che ne stabilisce le modalità di applicazione.

## **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'unico provvedimento in materia è il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Non pertinente.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non pertinente.

### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione dell'impatto**

La proposta riguarda un'estensione della normativa comunitaria vigente.

Per questo motivo non è stato ritenuto necessario effettuare una valutazione dell'impatto.

## **3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

Il regolamento proposto specifica che il secondo programma comunitario e il secondo periodo di programmazione riguarderanno gli anni 2007 e 2008.

### **Base giuridica**

Articolo 37 del trattato

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

Non pertinente.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono.

La proposta concerne una modifica del regolamento attuale.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Per la raccolta dei dati, gli Stati membri possono chiedere il sostegno finanziario della Comunità. Il bilancio annuale medio per la raccolta di dati e la consulenza scientifica è di 58 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

#### **5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

##### **Semplificazione**

Non pertinente.

##### **Abrogazione di disposizioni vigenti**

Non pertinente.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca<sup>3</sup>, prevede che il primo programma comunitario e il primo periodo di programmazione coprano il periodo 2002-2006.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 deve essere sostituito da un nuovo regolamento [2008] al fine di applicare nuove soluzioni per la gestione delle risorse alieutiche. Tali soluzioni includono la transizione da una gestione basata sugli stock alieutici a una gestione basata sulla flotta e sulle zone di pesca nonché una strategia basata sugli ecosistemi. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento è necessario stabilire un secondo periodo di programmazione relativo al 2007 e al 2008 al fine di garantire una programmazione coerente e sincronizzata a livello comunitario e nazionale.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1543/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è così modificato:

a) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

---

<sup>1</sup> GU C [...], del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...], del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

"1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e in base al quadro definito nell'allegato I, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche, e, dall'altra, un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. Il primo programma comunitario coprirà gli anni dal 2002 al 2006 e il secondo programma comunitario coprirà gli anni 2007 e 2008."

b) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro definisce un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione coprirà gli anni dal 2002 al 2006. Il secondo periodo di programmazione coprirà gli anni 2007 e 2008. Si descriveranno, da un lato, la raccolta dei dati dettagliati, dall'altro, i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificheranno inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5."

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

### 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11 07: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1 Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

11 01 04 03: Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base e miglioramento dei pareri scientifici) — Spese di gestione amministrativa

11 07 01: Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base)

11 07 02: Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento dei pareri scientifici)

#### 3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2007 - 2008

#### 3.3 Caratteristiche del bilancio (se del caso, aggiungere righe):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
11010403	SNO	SND <sup>4</sup>	NO	NO	NO	N. 2
110701	SNO	SD <sup>5</sup>	NO	NO	NO	N. 2
110702	SNO	SD <sup>5</sup>	NO	NO	NO	N. 2

<sup>4</sup> Stanziamenti non dissociati (SND).

<sup>5</sup> Stanziamenti dissociati (SD).



## 4. SINTESI DELLE RISORSE

### 4.1 Risorse finanziarie

#### 4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2007	2008	Totale
---------------	------------	--	------	------	--------

#### Spese operative<sup>6</sup>

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	49,000	51,000	100,000
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	27,980	50,345	78,325

#### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>7</sup>

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0,100	0,100	0,200
---	-------	---	-------	-------	-------

#### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	49,100	51,100	100,200
Stanziamenti di pagamento		b+c	28,080	50,445	78,525

#### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>8</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,959	1,018	1,977
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,150	0,150	0,300

<sup>6</sup> Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato.

<sup>7</sup> Spesa che rientra nell'articolo 11 01 04 del Titolo 11.

<sup>8</sup> Spese che rientrano nel capitolo 11 01, ma non negli articoli 11 01 04 o 11 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	50,209	52,268	102,477
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	29,189	51,613	80,802

La stima degli stanziamenti di pagamento è stata effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

SP raccolta dati = 50% dei SI dell'anno n + 50% dei SI dell'anno n-1

SP Studi = 80% dei SI dell'anno n + 20% dei SI dell'anno n-1

SP Pareri scientifici = 80% dei SI dell'anno n + 20% dei SI dell'anno n-1

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2007	2008	Totale
Stati membri finanziati solo per programmi nazionali di raccolta dei dati	f	37,400	38,250	75,650
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e+f	87,609	90,517	178,127

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale<sup>9</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione							
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] <sup>10</sup>		
	a) Entrate in valore assoluto									
	b) Variazione delle entrate	Δ								

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

#### 4.2 Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2007	2008
Totale risorse umane	8,2	8,7

## 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

### 5.1 Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'obiettivo è di garantire la continuità dell'attuale regolamento 1543/2000 fino all'adozione e all'entrata in vigore (prevista a partire dal 2009) del nuovo regolamento.

### 5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proroga del regolamento è in linea con la politica comune della pesca e rientra pertanto nella rubrica 2 delle nuove prospettive finanziarie. La proposta è indispensabile ai fini della messa in atto di una politica di gestione efficace e durevole delle risorse alieutiche di competenza esclusiva della Comunità ed è uno dei risultati delle decisioni adottate dal Consiglio nell'ambito della riforma della PCP del dicembre 2002.

<sup>9</sup> Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

<sup>10</sup> Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

### **5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

*5.3.1 Nel settore della raccolta dei dati l'aumento del bilancio è determinato dalla necessità di includere due nuovi Stati membri nel 2007. A seguito del nuovo allargamento la PCP dovrà essere applicata nel mar Nero: ciò richiederà uno sforzo e un sostegno supplementare da parte della Comunità.*

#### Obiettivo

Garantire la continuità ed evitare sovrapposizioni fra il regolamento attuale e il nuovo regolamento con riguardo ai periodi di programmazione dei programmi scientifici.

#### Indicatori

Proseguimento dell'attuazione dei programmi nazionali di raccolta dei dati per il 2007 fino alla data di applicazione del nuovo programma.

Livello di rispetto delle norme e dei regolamenti finanziari e amministrativi, incluse le scadenze per gli impegni e i pagamenti.

#### Risultati attesi

Adozione di programmi per la raccolta dei dati sulle attività di pesca bulgare e rumene.

Aumento della qualità e della convalida dei dati utilizzati nella gestione della pesca.

*5.3.2 Nel settore della consulenza scientifica, la riforma della PCP privilegia un approccio misto piuttosto che un approccio per stock. La conseguenza è stata un aumento sostanziale delle richieste di pareri in materia di pesca.*

#### Obiettivi

Realizzazione di studi specifici negli ambiti di attività previsti dal regolamento 861/2006.

Sulla base di consultazioni con gli Stati membri e le parti interessate, concordare con il CIEM e lo CSTEP un nuovo ciclo consultivo con presentazione più rapida di pareri.

#### Indicatori

Miglioramento della qualità del parere scientifico relativo all'impatto della pesca sull'ambiente marino e a questioni economiche.

Consulenza per un maggior numero di stock.

Livello di rispetto delle norme e dei regolamenti finanziari e amministrativi, incluse le scadenze per gli impegni e i pagamenti.

#### Risultati attesi

Migliorare il sostegno scientifico alla valutazione d'impatto delle proposte grazie ad una migliore conoscenza delle attività di pesca.

## 5.4 Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità<sup>11</sup> di attuazione:

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

## 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

### 6.1 Sistema di controllo

Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno oggetto di un regolare controllo. La Commissione sottopone le singole azioni a regolari valutazioni esterne e indipendenti.

Valutazione

#### 6.1.1 Valutazione dell'impatto

Il regolamento 861/2006 (relativo al periodo 2007-2013) è stato accompagnato da una valutazione d'impatto basata su un'analisi approfondita svolta nell'ambito della riforma della PCP. Tale regolamento era inteso a stabilire una base giuridica che consentisse di proseguire il finanziamento comunitario a favore degli obiettivi della politica comune della pesca (di seguito: la PCP) oltre il 31.12.2006 nei settori della conservazione, della raccolta dei dati e della consulenza scientifica. Esso intende inoltre fornire un quadro trasparente, chiaro e semplificato per l'esecuzione degli interventi finanziari della Comunità.

---

<sup>11</sup> Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

### *6.1.2 Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione delle azioni finanziate a norma del nuovo regolamento;

una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del nuovo regolamento;

una valutazione ex post realizzata a norma del nuovo regolamento.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

In sede di esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo il disposto dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione delle azioni finanziate.

Inoltre, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in ottemperanza alla legislazione nazionale, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono svolgere controlli in loco delle azioni finanziate a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione. A tale fine, i beneficiari devono tenere a disposizione tutti i documenti pertinenti durante il suddetto periodo.

La Commissione può inoltre richiedere agli Stati membri interessati di svolgere controlli in loco. A tali controlli possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti o loro rappresentanti.

Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanzamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	2007		2008		TOTALE	
	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale
11.07.01 "Raccolta dei dati di base"						
Programmi nazionali		37,400		38,250		75,650
Studi (fino al 15%)		6,600		6,750		13,350
11.07.02 "Miglioramento dei pareri scientifici"		5,000		6,000		11,000
COSTO TOTALE		49,000		51,000		100,000

### 8.2 Spese amministrative

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

#### 8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto			
		2007	2008
Funzionari o agenti temporanei <sup>12</sup> (11 01 01)	A*/AD	3,7	3,7
	B*, C*/AST	4,5	5
Personale finanziato <sup>13</sup> con l'art. 11 01 02			
Altro personale <sup>14</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05			
TOTALE		8,2	8,7

<sup>12</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>13</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>14</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

### 8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Attuare il regolamento sulla raccolta dei dati di base necessari al sostegno della PCP; negoziare e seguire gli aspetti scientifici dei programmi nazionali nel settore della raccolta dei dati e degli studi biologici, nonché partecipare alla preparazione della legislazione relativa alla raccolta dei dati; organizzare la valutazione delle proposte ricevute in risposta agli inviti a presentare proposte e alle gare di appalto e prendervi parte; partecipare all'orientamento delle ricerche nei settori della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea.

Preparare, negoziare e seguire gli aspetti amministrativi e finanziari degli studi e dei programmi nazionali relativi alla raccolta dei dati; controllare in loco gli aspetti finanziari dei suddetti contratti.

Supporto informatico e di segreteria

Verifica operativa dei fascicoli

Ordinazione dei pagamenti

### 8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

### 8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (110104030 – Spese di gestione amministrativa)

EUR

Linea di bilancio 11-010403	2007	2008	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)			
Valutazione dei programmi nazionali da parte di un consulente esterno	100 000	100 000	200 000
Valutazione del programma			
Totale assistenza tecnica e amministrativa	100 000	100 000	200 000



8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

EUR

Tipo di risorse umane	2007	2008
Funzionari e agenti temporanei (11 01 01)	959 400	1 017 900
Personale finanziato con l'art. 11 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)		
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	959 400	1 017 900

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo = 117 000 € per posto

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

	2007	2008	TOTALE
Missioni 11.010211	100 000	100 000	200 000
Riunioni e conferenze	50 000	50 000	100 000
Comitati <sup>15</sup>			
Studi e consultazioni			
Sistemi di informazione			
2. Totale altre spese di gestione (11 01 02 11)	150 000	150 000	300 000
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)			
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	150 000	150 000	300 000

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

<sup>15</sup> Precipare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.